



“Recepimento della direttiva anti-elusione ATAD” (prevedibili riflessi nell’ordinamento interno)

La circolare in esame ha lo scopo di offrire una panoramica di carattere generale sullo stato del recepimento della Direttiva **2016/1164/UE**, così come integrata dalla Direttiva 2017/952/UE, meglio nota come direttiva anti-elusione o **ATAD** (d’ora in avanti la “**Direttiva**”).

La Direttiva intende contrastare tutte quelle pratiche di elusione fiscale che incidono in misura diretta sul funzionamento del mercato interno. Nel dettaglio essa fissa una serie di limiti ai fenomeni del cd. aggressive tax planning, con particolare riguardo allo sfruttamento da parte dei gruppi multinazionali, delle disparità esistenti tra ordinamenti fiscali nazionali eterogenei. L’Unione Europea con l’approvazione della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), si pone l’obiettivo di fornire ai singoli stati membri gli strumenti giuridici per eliminare le difformità normative esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali.

La Direttiva fissa, in particolare, regole minime comuni in materia di:

➤ ***Deducibilità degli interessi passivi***

L'art. 96 del D.P.R. 917/1986, nella sua attuale declinazione, prevede che gli interessi passivi siano deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del ROL, determinato sulla base delle risultanze contabili. Il medesimo articolo prevede la possibilità di riportare in avanti, senza alcun limite temporale, le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di ROL non utilizzato.

La Direttiva in oggetto impatterà sensibilmente sull'ordinamento italiano e su tale disciplina, modificando in parte l'**art. 96 del TUIR**. Gli interessi passivi inclusi nel costo dei beni saranno ammessi in deduzione nei limiti del 30% del ROL e l'eccedenza di ROL sarà riportabile in avanti per un massimo di 5 anni.

L'articolo 1 dello schema di D. Lgs. di attuazione della Direttiva dispone, nello specifico, le seguenti novità:

- il limite del 30% del ROL si applica anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi ed attivi e degli oneri e proventi assimilati;
- rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi non dedotti rispetto a quelli passivi;
- adotta un nuovo concetto di ROL basato sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile;
- limita il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL a 5 anni.

Gli interessi passivi saranno quindi deducibili nel limite non dei soli **interessi attivi e proventi finanziari di periodo**, ma della somma degli interessi attivi di periodo e degli interessi attivi riportati dai periodi d'imposta precedenti (è previsto, in buona sostanza, **un meccanismo di riporto in avanti degli interessi attivi** che, in un determinato esercizio, eccedono la somma degli interessi passivi del medesimo esercizio e degli interessi passivi riportati dagli esercizi precedenti).

Viene dettagliato l'**ordine di utilizzo del ROL**, prevedendo l'utilizzo prioritario del 30% del ROL di periodo e, solo successivamente, del 30% delle eccedenze riportate dai periodi d'imposta precedenti, iniziando da quello più remoto. Inoltre, mentre per le eccedenze di

interessi è previsto il riporto illimitato, per le eccedenze di ROL il riporto è previsto **nei soli cinque periodi d'imposta successivi**.

Altrettanto significative le novità che riguardano la quantificazione del ROL, che non verrà più calcolato in base ai valori contabili delle componenti che concorrono a formarlo, ma in base ai rispettivi **valori fiscali**, così come prevede la Direttiva. In questo modo, ad esempio, i costi di telefonia saranno computati per il solo 80%, così come (sempre a titolo esemplificativo) le variazioni delle rimanenze saranno assunte per il loro importo fiscalmente riconosciuto, indipendentemente dalle imputazioni a conto economico.

Per essere più precisi sul **periodo transitorio** del ROL:

il nuovo decreto stabilisce che le eccedenze di Rol esistenti a dicembre 2018 non rientrano nella nuova normativa degli oneri finanziari. Infatti l'utilizzo del Rol residuo 2018 (presente nel modello redditi 2019) può essere utilizzato solo per interessi derivanti da prestiti anteriori al 17 giugno 2016.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, invece, quelli ante 2019 rilevano senza restrizioni per la nuova disciplina dell'art. 96.

Per il nuovo "Rol fiscale", il decreto prevede il riporto in avanti limitato a cinque esercizi.

Come anticipato, l'articolo 13 del decreto non prevede alcuna salvaguardia delle eccedenze di Rol "contabile" che residueranno al termine del periodo d'imposta 2018. Tale previsione, nel passaggio al futuro regime del Rol "fiscale" (cioè determinato, con un complesso doppio binario, quantificando le voci del conto economico in base ai loro valori deducibili o tassabili), comporterà che il Rol pregresso finirà per essere perso, fatta eccezione per una particolare regola per i finanziamenti stipulati anteriormente al 17 giugno 2016.

Per i prestiti ante giugno 2016, come già detto, il decreto legislativo, prevede un regime separato per gli interessi derivanti da tali prestiti (a patto che non siano modificati contrattualmente quanto a durata e importo), i quali potranno essere ancora dedotti sfruttando, oltre che il nuovo Rol fiscale, anche l'eccedenza di Rol contabile 2018 presente nel modello redditi 2019, che diversamente sarà perduta. Nella dichiarazione di ogni singolo esercizio si indicherà se si intende utilizzare prioritariamente il "vecchio" Rol residuo o il nuovo Rol fiscale.. Il Rol fiscale eccedente del 2019 potrà dunque essere aggiunto al plafond di deduzione del 2020, del 2021 e così via, fino a quello del 2024.

Per quanto riguarda il passaggio dal Rol “contabile” (cioè calcolato sui semplici valori di bilancio), attualmente vigente, a quello “fiscale” introdotto dalla nuova normativa, sono previste due complesse disposizioni transitorie:

- non bisogna tenere in considerazione i componenti iscritti fino al bilancio 2018 che assumono rilevanza fiscale dal 2019;
- i componenti reddituali contabilizzati dal 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di annualità precedenti, concorrono al calcolo del Rol “contabilmente” a prescindere dal loro valore fiscale, anche se diverso.

➤ **Tassazione in uscita dei beni di impresa (Exit Tax)**

Il decreto di fatto riscrive l’art 166 del TUIR e per coerenza di sistema anche l’art. 166-bis (recante disposizioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso – cd. *entry tax*).

La norma nasce per garantire potere impositivo ai paesi membri in occasione della perdita di potestà su assets che vengono trasferiti al di fuori della propria giurisdizione in via definitiva.

La nuova disciplina si discosta dalla precedente in quanto introduce il concetto di valore di mercato per la valutazione delle aziende, rami di azienda ed attivi trasferiti in luogo del valore normale ex art. 9 comma 3, riduce la possibilità di dilazionare il versamento dell’imposta sulle plusvalenze latenti da 6 a 5 rate ed elimina la possibilità di fruire della sospensione della riscossione delle imposte in relazione alle sopra citate plusvalenze.

Inoltre è stato ampliato l’ambito oggettivo di applicazione (sono state introdotte altre fattispecie, esplicitamente previste dall’art. 5 della Direttiva) e l’imposizione in uscita è stata estesa anche ai trasferimenti di attivi verso stabili organizzazioni estere per le quali è stata esercitata l’opzione per la branch exemption, di cui all’ art. 168-ter del TUIR.

Vengono infine chiarite le modalità di utilizzo delle perdite fiscali maturate nel periodo di imposta antecedente quello in cui si verifica il trasferimento della residenza (anche per effetto di operazioni straordinarie transfrontaliere) e/o degli attivi all’estero.

Se a seguito dei sopra citati trasferimenti:

- si verifica la perdita di residenza nel territorio dello Stato, le perdite fiscali possono essere imputate in primis al reddito di periodo e, in caso di eccedenza, alla plusvalenza da exit tax, senza che trovino applicazione le limitazioni di cui all’art. 84 del T.u.i.r.;

- si crea o permane un collegamento con il territorio dello Stato, allora le perdite devono essere in primis compensate con il reddito di periodo. In caso di eccedenza, devono essere ripartite ai sensi dell'art. 181 del T.u.i.r. – operando una sorta di scissione ideale del patrimonio della società – tra il compendio trasferito e quello della stabile organizzazione. Al primo non si applicano le disposizioni dell'art. 84 T.u.i.r, mentre le stesse permangono fino a capienza per la stabile.

Il campo di applicazione del nuovo articolo 166, quindi, non interferisce con gli articoli 172, 173, 176, 178 e 179 del Testo unico che prevedono la neutralità fiscale dei trasferimenti attuati nel contesto di operazioni straordinarie nazionali, intra Ue, ma anche extra Ue (si veda, ad esempio, Assonime, circolare 51 del 2008, paragrafo 32 e risoluzione 470/E del 2008), nei limiti in cui i beni d'impresa confluiscono in una stabile organizzazione in Italia dell'avente causa.

Ad esempio:

- se una società industriale italiana viene fusa in una società estera e la sua azienda confluisce nella stabile organizzazione italiana della società estera, ma alcuni beni vengono iscritti direttamente nei libri della casa madre estera, l'exit tax sarà applicabile solo a questi beni;
- se una holding statica italiana viene incorporata in una società estera, senza che le partecipazioni detenute dalla holding confluiscono in una stabile organizzazione in Italia della società incorporante, si applicherà l'exit tax alle partecipazioni;
- se una società italiana con stabile organizzazione all'estero viene incorporata in una società non residente, si applica l'exit tax con riferimento all'azienda che costituisce la stabile organizzazione all'estero che cessa di essere relativa ad una impresa italiana.

Bisogna segnalare anche una più analitica disciplina dell'utilizzo delle perdite fiscali nel caso in cui cessi l'attività d'impresa in Italia. Il riferimento al valore di mercato anziché al valore normale, non ha una portata solo formale. Implica che per determinare la plusvalenza imponibile, anziché applicare le regole di cui all'articolo 9 del Testo unico si applicano quelle di cui al Dm 14 maggio 2018 con implicito rinvio alle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento e al rapporto Ocse sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni.

Con riferimento all'applicazione della exit tax in occasione del conferimento a società non residente di stabili organizzazioni all'estero oppure in occasione dell'incorporazione o scissione di una società italiana con stabile organizzazione all'estero, va ricordato che solo le operazioni straordinarie all'interno dell'Unione europea beneficiano della possibilità di

dedurre il “credito d'imposta virtuale” di cui all'articolo 179, comma 3 del Testo unico dalla exit tax (si veda l'interpello 73 del 2018 conforme alla citata sentenza C-292/16). Questo beneficio non spetta alle operazioni in cui l'avente causa non appartenga alla Ue (Assonime, circolare 51 del 2008, pag. 32).

➤ **Disposizioni CFC (Controlled Foreign Company)**

La normativa CFC disciplinata dall'art. 167 TUIR dispone un regime di tassazione per “trasparenza” in capo al soggetto residente nel territorio dello Stato, dei redditi delle imprese estere da esso controllate (direttamente o indirettamente), con due diverse tipologie di innesco basate sulla residenza dell'entità estera controllata non residente.

Per le società localizzate in Stati in cui il livello di **tassazione nominale** risulti inferiore di oltre il 50% di quello applicabile in Italia, si prevede che il reddito non distribuito venga imputato per trasparenza in proporzione alla percentuale di possesso da parte del soggetto residente.

La norma antielusiva può essere disapplicata in presenza di due esimenti:

- a) la controllata svolge un'effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
- b) la partecipazione non consegue l'effetto di delocalizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Nell'ipotesi in cui i soggetti **controllati** siano localizzati in Stati o territori **diversi da quelli “black list”**, o si trovino in Stati appartenenti all'**Unione Europea** e aderenti allo **Spazio economico europeo**, ad oggi la *CFC rule* deve essere applicata qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la tassazione effettiva a cui è soggetta la controllata non residente è inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe soggetta ove fosse residente in Italia;
- più del 50% del reddito prodotto dalla controllata non residente deriva da passive income ¹ oppure da prestazioni di servizi intra-gruppo, compresi quelli finanziari.

¹ Con tale accezione ci si riferisce a: interessi; canoni; dividendi; redditi da leasing finanziario; redditi da attività assicurativa, bancaria ed altre attività finanziarie; redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese associate, e aggiungono un valore economico scarso o nullo.

L'art. 167 riformulato dalla Direttiva, non prevede più una differenziazione basata sul paese di residenza della controllata estera. Infatti, in presenza di un qualunque rapporto di controllo rispetto a società non residenti, le disposizioni CFC troveranno comunque applicazione al ricorrere congiunto di due requisiti:

- la tassazione effettiva (non più nominale) risulta essere inferiore alla metà di quella a cui sarebbero soggette in Italia, in applicazione del T.u.i.r.;
- oltre un terzo dei proventi rientrano nei cosiddetti <<passive income>>.

Al di sotto della soglia di un terzo, in base alla Direttiva, lo Stato membro può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione in regime di CFC.

Ai fini della disciplina della CFC viene meno quindi la distinzione tra soggetti residenti in paesi cd. Black o White list.

La normativa CFC non si applicherà quando il soggetto controllato non residente svolge un'**attività economica sostanziale** mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (si tratta dell'unica esimente prevista). Il contribuente potrà dimostrare la sussistenza di tale esimente anche attraverso la presentazione dell'interpello facoltativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) della Legge 27 luglio 2000 n. 212.

➤ **Disallineamenti da ibridi (Hybrid mismatches)**

La Direttiva contiene una disposizione volta a contrastare fenomeni di *profit shifting*, ribadendo il principio secondo cui l'imposta deve essere versata nel luogo in cui gli utili e il valore aggiunto sono generati, oltre ad impedire che i contribuenti possano beneficiare delle diversità esistenti tra gli ordinamenti tributari dei vari Stati per ottenere vantaggi fiscali indebiti.

La necessità di contrastare l'utilizzo di **strutture ibride** è considerata prioritaria da parte delle istituzioni comunitarie. Con il termine "**ibrido**" si vuole indicare un contratto, un'entità o un'operazione che, a causa delle sue caratteristiche strutturali, viene qualificato in modo non uniforme dagli diversi ordinamenti tributari coinvolti. Tali divergenze possono essere utilizzate per produrre fenomeni di **doppia deduzione/non imposizione** tipicamente derivante dalla circostanza che un costo viene considerato deducibile o parzialmente deducibile, nello stato di residenza del soggetto che lo ha sostenuto, ed esente o parzialmente esente o assoggettato ad una aliquota di imposta agevolata nello stato di residenza del beneficiario del relativo ricavo (**deduzione senza inclusione**). Tali divergenze possono far sì che lo stesso flusso sia qualificato dallo Stato del pagante come "*costo deducibile*" e dallo stato del

percettore come “*ricavo esente*” (cosiddetta **deduzione con esclusione**). Altro fenomeno diffuso è quello per cui lo stesso costo viene dedotto in più giurisdizioni (**doppia deduzione**).

La Direttiva ha individuato due diverse modalità di intervento (la risposta primaria e la risposta secondaria), per garantire la neutralizzazione degli effetti dei disallineamenti da ibridi. In particolare, la **risposta primaria** consiste nel negare la deduzione del componente negativo di reddito in uno degli Stati membri. Invece, per quanto concerne la **risposta secondaria**, che è comunque eventuale e opera laddove difetti la risposta primaria, la stessa prevede l’inclusione dell’elemento positivo di reddito nel Paese del beneficiario impedendo così che si realizzino salti d’imposta.

➤ *Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze*

L’**articolo 5** della direttiva modifica la vigente normativa in tema di **dividendi e plusvalenze**, in relazione alle modifiche apportate alla nozione di controllo societario rilevante ai fini dell’imputazione per trasparenza dei redditi da enti controllati esteri.

Il Governo al riguardo chiarisce che detta nozione di controllo rileva anche ai fini della disciplina della tassazione dei **dividendi e delle plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata**, il che implica la necessità di modificare conseguentemente la disciplina fiscale relativa a tali componenti di reddito (comma 1 dell’articolo 5). Viene introdotto inoltre un **articolo 47-bis nel TUIR**, ai sensi del quale sono previsti **criteri specifici per l’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata** (comma 2 dell’articolo 5). Il **nuovo articolo 47-bis** introduce un diverso requisito per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, **facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale**, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo, secondo la stessa nozione valevole ai fini della disciplina CFC. Il Governo nella relazione riferisce che tale scelta deriva dall’opportunità di prevedere un criterio più semplice - aliquota nominale - per l’individuazione del livello di tassazione in caso di partecipazioni non di controllo; risulta più complesso, per il partecipante, reperire le informazioni necessarie a determinare il livello di tassazione effettivo. Si prevede, con riferimento alla tassazione delle plusvalenze, l’equiparazione del trattamento fiscale delle plusvalenze che derivino da partecipazioni in società quotate, a prescindere che le stesse siano qualificate o non qualificate.

➤ *Clausola generale anti - abuso*

Con l'**articolo 6** viene introdotta la **General Anti-Abuse Rule** (clausola generale antiabuso) secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri sono tenuti a ignorare le costruzioni (giuridiche o fiscali) che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione o una serie di costruzioni sono considerate "non genuine" nella misura in cui non sono state poste in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica. La relazione illustrativa allo schema di Decreto, evidenzia come questo principio sia già espresso nel nostro ordinamento (*art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente*), laddove si disciplina l'abuso del diritto in presenza di operazioni prive di sostanza economica, che pur rispettando formalmente la normativa fiscale, realizzano essenzialmente un indebito vantaggio fiscale.

➤ *Giurisdizione*

L'**articolo 7** identifica il **ruolo dello Stato italiano** rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in argomento.

In particolare, ove la componente negativa di reddito (quale, ad esempio, il pagamento di un interesse passivo) risulti deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo, lo Stato italiano viene identificato come lo "**Stato del pagatore**".

Qualora la componente negativa di reddito sostenuta da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente venga imputata a un soggetto passivo e risulti deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile, lo Stato italiano è identificabile come lo "**Stato dell'investitore**".

Se, infine, la componente positiva di reddito viene attribuita a un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore, lo Stato italiano è identificabile come lo "**Stato del beneficiario**".

➤ *Definizione di intermediari finanziari*

L'**articolo 12** ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di **intermediari finanziari** e delle **holding finanziarie e non finanziarie**. Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le caratteristiche del

bilancio degli enti coinvolti nella relativa disciplina. La relazione illustrativa chiarisce che la **nuova definizione di intermediari** si applica a **tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti**.

Pertanto con l'introduzione del nuovo art. 162- bis del tuir si viene ad avere una definizione univoca di "intermediario finanziario" rilevante ai fini della determinazione dell'Ires, dell'addizionale ires e ai fini della determinazione dell'irap.

Nello specifico:

Il nuovo art. 162 –bis del tuir viene a qualificare tre soggetti:

- gli **intermediari finanziari**, tra cui le banche, le società capogruppo di gruppi bancari, le Sim, le Sgr, le società finanziarie iscritte all'articolo 106 del Tub, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le capogruppo di Sim, gli operatori del micro-credito e i Confidi minori;
- le **società di partecipazione finanziaria**, dove rientrano le holding bancarie e le holding finanziarie (già ricompresi tra l'altro tra i soggetti qualificati intermediari finanziari di cui al punto precedente), che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari;
- le **società di partecipazione non finanziaria** e i soggetti assimilati, tra cui rientrano

Le holding industriali (che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari).

I soggetti che svolgono attività finanziaria (come definita dall'articolo 2 del Dm 53/2015) ma non nei confronti del pubblico (articolo 3, comma 2, dello stesso decreto) e le società veicolo impiegate in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La questione di come individuare «l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni» (finanziarie e non) è risolta facendo riferimento al solo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio chiuso e verificando la prevalenza (sul totale attivo) delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati (caso tipico: finanziamenti), includendo (per i soggetti finanziari) anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. Inoltre anche nel momento in cui le holding bancarie e finanziarie non

dovessero rispettare tale requisito patrimoniale per essere definite società di partecipazione finanziaria, si qualificheranno, comunque, ai fini fiscali, intermediari finanziari in quanto classificabili, per definizione, in tale categoria.

La nuova definizione soggettiva di “intermediari finanziari” viene di fatto ad escludere dalla categoria dei soggetti finanziari: le cd. merchant banks, le società di cartolarizzazione e gli intermediari captive che non operano nei confronti del pubblico.

Dal punto di vista di norme tributarie i soggetti non intermediari finanziari applicano i seguenti punti:

1. applicazione dell'art. 96 del Tuir in materia di deducibilità limitata;
2. non applicazione della maggiorazione Ires del 3,5%;
3. determinazione del valore della produzione ai fini Irap con le regole delle holding industriali (art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97) subendo, inoltre, l'applicazione dell'aliquota Irap maggiorata (art.16, co. 1-bis, DLgs 446/97).

Nello specifico per i soggetti in questione la base imponibile *IRAP* è determinata sommando al valore della produzione, calcolato secondo le disposizioni proprie delle società di capitali, la differenza tra:

- la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
 - la somma degli interessi passivi e degli oneri assimilati.
4. redazione del bilancio in base al codice civile (se non adottano gli Ias/Ifirs) e non sulla base degli schemi propri degli intermediari finanziari previsti dal DLgs 139/2015.

Per quanto riguarda le comunicazioni all'Anagrafe tributaria, limitatamente alle società di gestione di partecipazioni (*holding*), l'assoggettamento agli obblighi comunicativi è regolato dall'art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010. La norma, come modificata dall'art. 12 del DLgs. attuativo della direttiva 2016/1164/UE, menziona tra i soggetti obbligati sia le società di partecipazione finanziaria, sia quelle di partecipazione non finanziaria (art. 162-bis co. 1 lett. c) n. 1 del TUIR). Tuttavia la norma non richiama i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria.

Secondo la circolare 18/E/2007 dell'Ade, i principali rapporti da comunicare per le holding sono quelli che hanno a oggetto:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- il cosiddetto *cash pooling*;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Sulla base delle modalità di trasmissione dei dati in uso dal 2016 (introdotte dal provv. Agenzia delle Entrate 25.1.2016 n. 13352), le *holding* di partecipazioni possono essere esonerate dalla comunicazione integrativa annuale, nella misura in cui detengano esclusivamente uno o più dei rapporti sopra individuati, pur restando fermi gli obblighi comunicativi mensili in fase di apertura/chiusura del rapporto. Inoltre non devono più essere trasmessi con periodicità mensile, le comunicazioni negative, ossia relative a rapporti la cui instaurazione era già stata comunicata e che non avevano subito variazioni nel mese precedente.

➤ ***Disposizioni transitorie***

L'**articolo 13** contiene le **disposizioni transitorie**.

Decorrenza anticipata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e, per i periodi precedenti, clausola di salvaguardia per gli intermediari finanziari, anche se si sono comportati in maniera non coerente rispetto alle nuove disposizioni.

I commi 9 e 10 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2 prevedono le norme di decorrenza e le clausole di salvaguardia per l'entrata in vigore delle norme in esame. Infatti gli effetti della determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione ai fini Irap derivanti dall'applicazione delle



disposizioni del Dlgs 136/2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31/12/2018, vengono considerati idonei anche se non coerenti con le nuove disposizioni previste dall'art. 12 di nuova introduzione.

Tale clausola di salvaguardia dovrebbe salvare anche i comportamenti in ambito Irap delle holding, in quanto hanno utilizzato il vecchio doppio calcolo per determinare l'attività prevalente (patrimoniale ed economico), sia per quanto riguarda l'autoliquidazione, sia in sede di contenzioso per il rimborso del maggior tributo versato.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it